GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO D	AL PROCESS	O VERBALE DELLA :	SEDUTA DEL	1 2 SET, 2	000
	====	=======================================	=========	:==	
ADDI' 12 SE 212 - ROMA, S	T. 2000 neli I e' riunita	LA SEDE DELLA REGION LA GIUNTA REGIONALE	NE LAZIO, IN V ., COSI' COSTI	/IA CRISTOFORO TUITA:	COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore "	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Giulio Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria Marco	Assessore " " " " " "
ASSISTE IL SEGRETARIO DOLL. Saverio GuccioneOMISSIS ASSENTI: DIONISI ~ ROBILOTTA					
deliberazione nº 1855					
OGGETTO: Canamon Uniment- Cotal Rom	e di Nuli relive ni uno Viu	L. 11.0 Ne ole ello del Porto di	Cesco of Loc BA	126 est ? L'i antons RHA 17P (Cupa m	sesion Poc. To
JE DELLA PRICO					

A LAZIO ISTITUCIONE PER CIPILIDIO INTERIORIZZA LAZIO

OGGETTO: L. 11.06.1971 n. 426, art. 27 Concessione di Nulla Osta al rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale alla Soc. BARMA s.r.l. loc.tà Castel Romano Via del Porto di Piscina Cupa, mq. 14.125.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per le politiche delle Attività Produttive

- VISTA la Legge 11.06.1971 n. 426 sulla disciplina del Commercio, ed il relativo regolamento d'esecuzione di cui al D.M. 04.08.1988, n. 375;
- VISTO in particolare, l'art. 27 della predetta legge che subordina al Nulla Osta della Giunta regionale il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura, fra l'altro, di esercizi commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1500;
- **VISTO** il D.to Lgs 31.03.1998, n. 114 che ha proceduto alla riforma della disciplina del commercio;
- VISTO II parere espresso dal competente Dipartimento con determinazione n. 831 dell' 8-9-2000, che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 1), e scaturito in conseguenza del riesame dell'istanza a seguito di ORDINANZA TAR LAZIO n. 266 del 21.01.1999 Sezione Prima Ter e che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 2);
- VISTO il parere del Direttore della Consulenza Legale, che fa parte integrante della presente deliberazione (All. n. 3) con il quale specifica: "che il riesame dell'istanza della Soc. BARMA debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71 senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva. Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98, a decorrere dal 24.04.1999 e cioè prima dell'entrata in vigore della legge regionale 33/99";

VISTA, altresì, che l'istruttoria è stata completata e verificata nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 5935 del 18.07.1996, come risulta dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive (All. n. 1);

VISTA la legge 15.05.1997 n. 127 art. 17 c. 32.

DELIBERA

Sulla scorta delle premesse che formano parte integrante della presente deliberazione, unitamente agli allegati nn. 1, 2 e 3, di concedere il Nulla Osta di cui al combinato disposto dell'art. 27 della legge 11.06.1971, n. 426 e dell'art. 48 comma 6 del D.M. 04.0'8.1988, n. 375, ai fini del rilascio alla s.r.l. BARMA dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 24 della legge medesima per l'apertura di un Centro Commerciale Integrativo nel Comune di Roma (RM) località Castel Romano Via del Ponte di Piscina Cupa per le tab. VIII – IX – XI – XIII – XIV con superficie di vendita

Je

A

1955 # 2 SET. 200

mq. 14125 come da domanda prot. Comune di Roma Rip.ne XI n. 12617 del 26.06.1995 e dell'ulteriore precisazione con nota Comune di Roma Dipartimento IX – U.O. n. 2 prot. 20974 del 13.10.1999: "che il progetto del Centro Commerciale in questione, approvato dalla C.E. alle condizioni d'ufficio nella seduta del 29.05.1997, sia assentibile a condizione che venga eliminata di circa mc. 1800 efferente la superficie investita dalla variante predetta, così come messo in evidenza nell'elaborato grafico TAV. 31S della stessa".

La concessione del predetto Nulla Osta rimane inderogabilmente e sospensivamente subordinato alla seguente condizione:

 che l'Amministrazione comunale accerti e verifichi qualsivoglia e assoluta compatibilità di natura urbanistica, ivi compresi i parcheggi e la situazione di viabilità.

La concessione del predetto Nulla Osta, inoltre, è subordinato agli accertamenti e verifiche da parte del Comune di Roma necessarie al controllo:

- 1) del pieno e totale rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti;
- 2) della rispondenza alle disposizione in materia edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile, ivi compresa la rispondenza dei parcheggi e la situazione viaria.
- Si conferma ogni e qualsivoglia responsabilità del Comune in merito al rilascio dell'autorizzazione amministrativa sindacale in relazione agli aspetti che precedono. Restano fermi l'obbligo del possesso dei requisiti di legge ed il rispetto dei regolamenti

Restano fermi l'obbligo del possesso dei requisiti di legge ed il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria.

Il Comune di Roma è tenuto a trasmettere all'Assessorato per le Politiche delle Attività Produttive della Regione Lazio ogni provvedimento adottato ai sensi della L. 11.06.1971, n. 426 in conseguenza della presente deliberazione.

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 legge n. 127 del 15.05.1997.

/MM

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

M

1 3 SET. 2000

llen

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE

831 del 08/09/2000

IL DIRIGENTE COMPETENTE

DIPARTIMENTO 12 Sviluppo Economico ed Attività Produttive 1 Area 12/A STRUTTURA PROPONENTE IL DIRIGENTE D'UFFICIO IL DIRIGENTE DI SETTORE ·····N.·Constole DIRIGENTE COMPETENTE l.∕Bergamini del Prot. n L. 11.06.1971, n. 426. Parere per il Nulla Osta della Giunta regionale di cui all'art. 17 della citata legge inerente il rilascio di O autorizzazione amministrativa sindacale l'apertura per z Commerciale integrato "BARMA s.r.l." loc.tà Castel Romano - Via del ш Σ -Ponte di Piscina Cupa, mq. 14.125. <u>.</u> Con impegno contabile Senza impegno contabile X 4 ۵ L'ESTENSORE IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE FIRMA DI CONCERTO DEL PROCEDIMENTO COMPETENTE M. Febbo **VISTO** NOTE annotazione impegno di spesa Data esecutività 2 Data di ricezione Protocollo Capitolo Impegno Stanziamento Impegni finanziario oR. Bilancio Precedenti Firma data FINANZA ш **ECONOMIA** Data registrazione impegno di spesa: Note DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ESTENSORE

OGGETTO: L. 11.06.1971, n. 426. Parere per il Nulla Osta della Giunta regionale di cui all'art. 17 della citata legge inerente il rilascio di autorizzazione amministrativa sindacale per l'apertura Centro Commerciale integrato "BARMA s.r.l." loc.tà Castel Romano – Via del Ponte di Piscina Cupa, mq. 14.125.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la nota n. 8575 del 19.04.2000 del Comune di Roma, protocollata al n. 510/A2 il 10.05.2000 e pervenuta al Servizio competente il 24.05.2000, con la quale viene richiesto il riesame della domanda di Nulla Osta per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura del Centro Commerciale, di cui all'oggetto, a seguito di ORDINANZA n. 266 del 21.01.1999 del TAR LAZIO Sezione Prima Ter, che ha accolto l'istanza della Società Barma disponendo:

"ai fini del riesame della domanda di Nulla Osta previa, occorrendo, richiesta al Comune di trasmissione della documentazione di competenza dello stesso";

VISTO che l'istanza della Società BARMA rientra tra quelle già trasmesse ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 27 della L. 426/71 entro il termine del 16.01.1998;

CONSIDERATO che per ottemperare a quanto disposto dalla sentenza del TAR LAZIO è stata riesaminata l'istanza avvalendosi, anche, del parere dell'Ufficio di Consulenza Legale per quanto concernono le procedure da seguire, tanto che in data 12 luglio 2000 prot. 510/A2 è stato richiesto parere anche in considerazione della presenza di nuova normativa, di cui alla Legge regionale n. 33 del 18.11.1999;

VISTA la nota n. 166047 del 04.08.2000 del Direttore della Consulenza Legale, assunta al protocollo il 09.08.2000 n. 1286/A2, pervenuta al Servizio competente l'11.08.2000, con la quale viene specificato: "che il riesame dell'istanza debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71, senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva. Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98 a decorrere dal 24.04.1999 e cioè prima dell'entrata in vigore della Legge regionale 33/99";

RITENUTO, conseguentemente, che l'eventuale provvedimento autorizzativo di Nulla Osta sia sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale previo parere del Dipartimento competente;

ESAMINATI gli atti riguardanti il Centro Commerciale in questione sulla base dei criteri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 1996 n. 5935: "Direttive per procedimento istruttoria delle domande per concessione del Nulla Osta di cui agli artt. 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Revoca deliberazione Giunta regionale n. 3136 del 27.04.1993";

VISTO che gli atti esaminati rispettano le condizioni di cui alla citata deliberazione n. 5935/96 fissate nell'allegato lettera A della medesima e riguardante specificatamente:

A) copia della domanda, presentata dall'interessato e recepita al protocollo del Comune di Roma Rip.ne XI – n. 12617 del 26.06.1995, e contenente tutte le indicazioni delle lettere a-b-c-d-e-f del punto 1 della deliberazione stessa;

H


- B) relazione tecnica con i relativi contenuti di fattibilità e quanto altro stabilito dal punto 1.1:
- C) copia conforme del titolo di disponibilità dell'area;
- D) copia conforme della planimetria in scala 1:500 dell'intero lotto contenente le relative modalità di cui al punto 1.3;
- E) copia conforme della planimetria in scala 1:100 dello stato attuale o di progetto del fabbricato (punto 1.4);
- F) certificato rilasciato dal Comune di destinazione urbanistica dell'area interessata con esplicitate le tipologie edilizie realizzabili;
- G) copia conforme rilasciata dal Comune delle norme tecniche di attuazione di cui al punto 3 della deliberazione medesima;
- H) copia conforme rilasciata dal Comune della planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 dell'eventuale strumento urbanistico attuativo e della relativa normativa di cui al punto 4:
- I) certificato rilasciato dal Comune di destinazione d'uso dell'edificio, (o degli edifici) in cui sarà ubicato l'esercizio risultante come indicato alle lettere a-b-c-d-e del punto 5;
- L) attestazione rilasciata dal Comune dalla quale risulti quanto previsto dalle lettere a-b-c del punto 6;
- M) scheda tecnica di cui all'allegato b) compilata a cura del Comune.

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area competente

DETERMINA

Di esprimere parere favorevole per il Nulla Osta della Giunta Regionale di cui all'art. 17 della L. 11.06.1971, n. 426 e di considerare parte integrante della presente determinazione l'ORDINANZA n. 266 del 21.01.1999 del TAR LAZIO Sezione Prima Ter .

/MM



4369/98

SEZIONE PRIMA TER

RICORSO n. 16696/98 - Ord. n. 266
99

PRESIDENTE

Cesare Montrocola Micoline Pullano Edgenio Mele

PRESIDENTE CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato la presente

composta dai Signori:

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21/01/1999 Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso proposto da

SOC BARMA SRL

rappresentat e difes dall'avv

GIOVANNI PALLOTTINO AVV. GIUSEPPE IMBERGAMO AVV.

domiciliat presso lo studio dell'avv.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA SETTORE AVVOCATURA

- 1 FEB. 1999

ARRIVO n. 8(559

GIOVANNI PALLOTTINO AVV. VIA OSLAVIA, 14 00195 ROMA

Brigato

Destinue de Roma, roff. 1 of double over. Mi REGIONE LAZIO COMMUNEMONA

rappresentato e difeso da

BOTTINO AVV.

GIUSEPPE

e nei confronti

PER GOPTO CONFORME Dr. NICOLA GONSOLE

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della Ollub. G.R. Lario, N. 3753/29. 7-98 (doc. 1) carrenare à climage di N. O. del ribolo di amousorore uni unhodine alle Barrie SRI. fer l'openine di mi alutro priminerale in Via del Ponte di Rixina Cirpe, Desperie Codal Romano. Mel Carre di Roma. ... e di ofer altre atto metale a delibere col

1960 CM TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ALL 2 SEZIONE PRIMA TER

IL

16696/98 - Ord.

composta dai Signori:

rare...Mantrocola

ha pronunciato la presente

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

GIOVANNI PALLOTTINO AVV.

VIA OSLAVIA, 14

00195 ROMA

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21/01/1999 Visto l'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Visto il ricorso proposto da

SOC BARMA SRL

rappresentat

e difes dall'avv

GIOVANNI PALLOTTINO AVV. GIUSEPPE IMBERGAMO AVV.

domiciliat presso lo studio dell'avv.

- 1 FEB, 1999

ARRIVO n.

doll' luv. Mi Ossimul di Kousa, ran REGIONE LAZIO z oh! QQHUNB DI ROMA

rappresentato e difeso da

BOTTINO AVV.

GIUSEPPE

e nei confronti

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione della Ollub G R langu, 225 2100 della Ollib G.R. Losso N. 3753/29. 7-98 (doc. 1) conquerse à de nage di N.O. del rilodo de autorismose uni unhalme alla Barria SRI per l'apertere d' un centre commence in Via del Ponte di Pixino Cupe, Dospene Romano, wel Come di Roma. ... & de ofer altre alla metale. a delibera col

Regione Lazio

Presidenza della Giunta Consulenza sul contenzioso giudiziario

Il Direttore


P/6

Prot. 166044

-4 AGO. 2000

Ing. Igino Bergamini Dirigente dell'Area A/2 Dipartimento Sviluppo Economico S E D E

OGGETTO: Riesame rilascio autorizzazione apertura Centro commerciale integrato Barma S.r.l. Località Castel Romano – Via del Ponte di Piscina Cupa. Mq. 14.125.



Con nota n. 510/A/2 del 12 luglio u.s., codesta Struttura ha chiesto un parere allo scrivente in merito alla richiesta, avanzata dal Comune di Roma, di riesame della procedura di autorizzazione del Centro commerciale di cui all'oggetto, a seguito dell'ordinanza n. 226 del 2.1.1999 del TAR Lazio, che ha accolto in via cautelare un ricorso presentato dalla Società medesima.

Dall'esame della documentazione trasmessa, appare allo scrivente che il riesame dell'istanza debba avvenire sulla base delle procedure di cui alla legge 426/71, senza il parere della allora esistente Commissione Consultiva.

Tale Commissione risulta, infatti, implicitamente abrogata dall'art. 26 della legge 114/98 a decorrere dal 24.4.1999, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge regionale 33/99.

Tenuto conto che la procedura in questione si riferisce a un periodo transitorio nella successione delle leggi in materia, appare opportuno che l'eventuale provvedimento autorizzativo sia sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale.

In tal senso, sulla base degli atti sottopostimi e con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, è il parere dello scrivente, che resta comunque a disposizione per ogni eventuale successiva assistenza.

AVV. Aldo Rivela

REGIONE LAZIO
Ass.to Sviluppo Economico e Attività Produttive

- 9 AGO. 2000

N° PROTOCOLLO CLASSIFICAZIONE